



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea

COMUNICATO STAMPA n. 42/18

Lussemburgo, 12 aprile 2018

Sentenza nella causa C-302/17

PPC Power a.s / Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky e
Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty

Il diritto dell'Unione osta all'imposta slovacca che colpisce con un'aliquota all'80 % il valore delle quote di emissioni di gas a effetto serra vendute o non utilizzate

Infatti, un'imposta del genere viola il principio dell'assegnazione a titolo gratuito di quasi tutte le quote per il periodo 2008-2012

Negli anni 2011 e 2012, la Slovacchia ha tassato all'80% il valore delle quote di emissioni di gas a effetto serra vendute o non utilizzate dalle imprese che partecipano al sistema di scambio di quote di gas a effetto serra¹. Tali quote erano state assegnate a titolo gratuito agli operatori economici conformemente alla direttiva sul sistema per lo scambio delle quote².

La società PPC Power contesta dinanzi agli organi giurisdizionali slovacchi la compatibilità di tale imposta con la direttiva. Investito della controversia, il Krajský súd di Bratislava (Corte regionale di Bratislava, Slovacchia) chiede alla Corte di giustizia se la direttiva osti a un'imposta siffatta.

Con la sua sentenza odierna, la Corte rammenta, innanzitutto, che l'obiettivo della direttiva consiste nell'offrire alle imprese soggette al sistema di scambio di quote la possibilità di ridurre le loro emissioni di gas a effetto serra in modo che la loro competitività non sia compromessa. In tale contesto, la direttiva prevede che, per il periodo 2008-2012, gli Stati membri assegnino almeno il 90% delle quote a titolo gratuito.

La Corte precisa poi che, sebbene gli Stati membri abbiano, in linea di principio, la facoltà di adottare misure fiscali in relazione con l'utilizzo di tali quote, tali misure non devono pregiudicare l'obiettivo della direttiva.

A tal riguardo, la Corte sottolinea che il valore economico delle quote costituisce la chiave di volta del sistema di scambio delle quote di emissioni di gas a effetto serra, dal momento che la prospettiva della vendita delle quote non utilizzate incentiva gli operatori economici a investire in misure di riduzione delle loro emissioni. È quindi essenziale, per il buon funzionamento di tale sistema, che un'imposta riscossa da uno Stato membro non annulli tale valore economico.

Orbene, l'imposta controversa priva le imprese interessate di quasi tutto il valore economico delle quote, cosicché tali imprese perdono ogni incentivo a promuovere la riduzione delle loro emissioni di gas a effetto serra.

In tali circostanze, la Corte constata che **l'imposta di cui trattasi viola il principio dell'assegnazione a titolo gratuito delle quote di emissioni di gas a effetto serra e, quindi, pregiudica l'obiettivo della direttiva. Di conseguenza, tale imposta non è compatibile con la direttiva.**

¹ Tale imposta è stata abolita il 30 giugno 2012.

² Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU 2003, L 275, pag. 32).

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575